

# Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)

*Progetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 2007<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ... 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle poste è modificata come segue:

*Art. 15*            Trasporto di giornali e periodici in abbonamento

<sup>1</sup> La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza.

<sup>2</sup> Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale.

<sup>3</sup> Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni supplementari a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il trasporto e segnatamente a quelli la cui tiratura rientri nei limiti fissati dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> L'approvazione dei prezzi del trasporto di giornali e periodici in abbonamento spetta al Dipartimento.

<sup>5</sup> La Confederazione indennizza la Posta, sino a un massimo di 60 milioni di franchi annui, per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali secondo i capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale stabilisce ogni anno l'indennità in base ai costi effettivi non coperti. Esso determina i costi computabili.

<sup>6</sup> La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.

1    FF 2007 1465

2    FF 2007 ...

3    RS 783.0

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

### *Minoranza I*

*(Weyeneth, Amstutz, Beck, Fehr Hans, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Schibli)*

*Art. 15 cpv. 5*

*Stralciare*

### *Minoranza II*

*(Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Vermot-Mangold)*

*Art. 15 cpv. 5*

<sup>5</sup> ... la Posta, con un importo annuo minimo di 60 milioni di franchi, per i costi ...

### *Minoranza III*

*(Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Lustenberger, Vermot-Mangold)*

*Art. 15 cpv. 6*

<sup>6</sup> ... versa ogni anno alla Posta un'indennità minima di 20 milioni di franchi per la concessione ...

### *Minoranza IV*

*(Schelbert, Büchler, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse)*

*N. II cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008. *(Stralciare il resto del periodo)*

### *Minoranza V*

*(Lustenberger, Büchler, Gross Andreas, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert)*

*N. II cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e cpv. 2*

<sup>1bis</sup> L'articolo 15 capoverso 5 ha effetto sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma al massimo fino al 31 dicembre 2014.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. *(Stralciare il resto del periodo)*

